



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA
DELLA GIUNTA
UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE E STATISTICA**

Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 Potenza
Tel 0971/668335
fax 0971/668954
ufficio.sirs@regione.basilicata.it

Gara per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) nel triennio 2014 – 2016.

CIG: 5420065B1F

CUP: G32F13000040002

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Sommario

Art.1 - CONTESTO OBIETTIVI	3
Art.2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art.3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	3
Art.4 – DURATA DEL CONTRATTO	3
Art.5 -IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA	3
Art.6 - PAGAMENTI	3
Art.7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	4
Art.8 - RAPPORTI CONTRATTUALI	5
Art.9 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI	5
Art.10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	5
Art.11 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	6
Art.12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	6
Art.13 – RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA	7
Art.14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
Art.15 - PENALI	8
Art.16- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	9
Art.17 - SUBAPPALTO	10
Art.18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	10
Art.19 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	10
Art.20 - QUINTO D'OBBLIGO	10
Art.21 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI	11
Art.22 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	11
Art.23 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	11
Art.24 - VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	11
Art.25 - RESPONSABILITA' – DANNI A COSE E PERSONE	11
Art.26 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	12
Art.27- SPESE IMPOSTE E TASSE	12

Art.1 - CONTESTO OBIETTIVI

Il presente Capitolato Amministrativo disciplina i rapporti tra l'Ente Regione Basilicata (nel seguito, per brevità, "Amministrazione") e l'Impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto l'affidamento a terzi dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione per i sistemi dipartimentali e per gli impianti LAN ubicati presso gli uffici centrali e periferici della Regione Basilicata.

Art.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è specificato nel Capitolato Speciale.

Art.3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Le condizioni e modalità di esecuzione dei servizi sono quelle indicate nel Capitolato Speciale, nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art.4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è stabilita in 36 (*trentasei*) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, con riserva di rinnovo per ulteriori 36 (*trentasei*) mesi, da effettuarsi ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale, ferme restando le condizioni giuridiche ed economiche dello stesso.

Allo scadere del contratto il servizio potrà essere affidato, per il tempo strettamente necessario per il subentro dell'aggiudicatario della successiva procedura di gara, nelle modalità di cui all'art.125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Art.5 -IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo dell'appalto, definito ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è pari a complessivi Euro 4.177.850,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 4.177.850,00 per importo a base d'asta; mentre, ai sensi del comma 3 bis dell'Art. 32 del D.L. 12/06/2013 n. 69, non vengono considerati gli oneri per la sicurezza relativi al DUVRI (che si riferisce ai soli rischi interferenziali).

Art.6 - PAGAMENTI

L'Aggiudicatario emetterà fattura con cadenza trimestrale, riferita al periodo di competenza, successivamente alla consegna degli stati di avanzamento trimestrali delle attività svolte, inerenti i servizi oggetto del presente appalto, e approvati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria sarà liquidato a seguito della presentazione delle suddette fatture, con il visto favorevole del funzionario competente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture stesse al Protocollo della Regione.

Detto corrispettivo terrà conto delle eventuali penali, comminate sulla base dei parametri indicati nel Capitolato Speciale.

In caso di R.T.I., dovrà essere la capogruppo ad emettere fattura.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a: *Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica (S.I.R.S.) – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata – (C.F. 80002950766) – via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 – Potenza.* In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art.7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli eventuali subappaltatori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG). L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifiche sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni

più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art.8 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto.

Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Amministrazione.

Art.9 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art.10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le



conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art.11 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Le fasi delle procedure di affidamento e della stipula del contratto sono quelle definite dall'art.11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il contratto d'appalto sarà stipulato entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace.

Art.12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Sulla base di quanto stabilito dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Ente Regione Basilicata – Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica (S.I.R.S.). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ufficio S.I.R.S., con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal

soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Art.13 – RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

L'appaltatore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art.14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.15 - PENALI

L'ammontare massimo delle penali è definito nel limite del 10% dell'importo contrattuale, raggiunto il quale l'Amministrazione si riserva di intraprendere eventuali azioni di recesso del contratto stesso.

La valorizzazione delle penali è differenziata tra:

- a) le attività di fornitura di moduli informativi o la esecuzione di macro attività, per le quali si applicano le regole seguenti:

Attività	Prodotto	Caratteristica	Penale
Consegna "chiavi in mano" dei un modulo informativo	Messa in esercizio del modulo informativo	Efficienza Temporale	300 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto a ciascuna consegna prevista dal Piano di Realizzazione proposto per la consegna in questione.
Realizzazione di macro attività	Consegna del prodotto della macro attività	Efficienza Temporale	300 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto a ciascuna realizzazione prevista dal Piano di Realizzazione proposto per la consegna in questione.

- b) le attività di "Gestione e manutenzione" , per le quali si applicano le penali previste dall'Allegato 7 – SLA del Capitolato speciale.

L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art.16- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione:

9 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI;

10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA;

13 - RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA;

14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO;

18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO CESSIONE DEL CREDITO.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso in cui vi sia recidiva nel mancato rispetto di uno o più degli oneri definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il mancato adempimento, entro il termine prefissato, è motivo di risoluzione del contratto.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

b. delle spese sostenute dall'appaltatore.

Alla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i



parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'Art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad un modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'Art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.

Art.17 - SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale, a tal fine si precisa che i servizi prevalenti del presente appalto sono quelli di "fornitura e messa in esercizio".

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (rif.: Disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

- a. deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- b. verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art.18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.117 del D. Lgs 163/2006.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art.19 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

In caso di fallimento dell'impresa o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, si farà riferimento alle procedure di affidamento previste dall'articolo 140 del D.Lgs.163/2006 - *Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto* -

Art.20 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle



condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.311 del D.P.R. 5-10-2010, n. 207.

Art.21 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il contratto sarà sottoposto a revisione periodica del prezzo secondo quanto definito dall'art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art.22 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'Amministrazione nominerà ai sensi dell'Art. 300 del D.P.R. 207/2010 il Direttore dell'esecuzione del contratto i cui compiti sono definiti nell'Art. 301 dello stesso D.P.R. 207/2010.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art.23 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Regionale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare e nell'Offerta Tecnica.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo i servizi di assistenza e manutenzione e le forniture necessarie alla buona conduzione del contratto non dovessero risultare conformi a quanto dovuto, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di recidiva si procederà alla contestazione per l'applicazione delle penalità di cui all'art. 15 del presente Capitolato Amministrativo, ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16.

Art.24 - VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all'economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi diversi o in aggiunta a quelli già pattuiti.

Art.25 - RESPONSABILITA' - DANNI A COSE E PERSONE

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'aggiudicatario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione. L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. La ditta appaltatrice sarà tenuta comunque a produrre, prima della stipula del contratto di appalto, un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimale unico di € 1.500.000, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e



prestatori d'opera, per il risarcimento di eventuali danni cagionati alla regione ed a terzi. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore del servizio.

A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire.

Qualora l'appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere

corrisposto dall'appaltatore.

Art.26 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato o del contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con sede a Potenza. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dall'art.806 e seg. del Codice di Procedura Civile.

Art.27- SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'Appaltatore.